

I supplenti si assumono sempre. Anche se mancano i soldi

AZIENDA SCUOLA

Di Mario D'Adamo

Note dal territorio

Il dg della Sardegna ai suoi presidi: mai classi accorpate o scoperte. A pagare, poi, si vedrà

Il diritto allo studio degli alunni deve essere garantito anche quando i loro docenti sono assenti e non può essere compromesso riducendo il servizio o dividendo gli alunni tra le altre classi. Regolarità e continuità dell'insegnamento vanno sempre assicurate: o assumendo supplenti o utilizzando il personale disposto a svolgere le cosiddette ore eccedenti, una specie di lavoro straordinario retribuito a termini di contratto. E ciò indipendentemente dal fatto che le scuole dispongano o meno della relativa provvista finanziaria.

A scriverlo, in tempi di carenza cronica di fondi, è il direttore generale dell'istruzione della Sardegna, Armando Pietrella (nota del 27 febbraio scorso, prot. n. 2541). A proposito della ormai storica mancanza di soldi per il pagamento delle supplenze -che i dirigenti scolastici continuano a segnalare- Pietrella ricorda che dal 2007 il ministero dell'istruzione eroga direttamente alle scuole i relativi fondi, da allora sottratti alla competenza degli uffici scolastici regionali, e che ogni decisione in fatto di sostituzione del personale spetta ai dirigenti scolastici stessi. La materia è regolata da precise disposizioni normative ed essi, par di capire, non possono né debbono derogarvi per il solo fatto che momentaneamente non dispongono delle corrispondenti risorse: devono provvedere a sostituire il personale assente comunque. Una strigliata, insomma, ai dirigenti che dovessero provare soluzioni alternative pur di evitare l'esborso per le brevi sostituzioni. Il direttore regionale non spiega però quel che accade dopo. I dirigenti scolastici, infatti, assumendo supplenti o retribuendo gli straordinari al personale in servizio, soddisfano le esigenze degli utenti, garantiscono il regolare svolgimento di un servizio pubblico e fanno in definitiva il loro dovere. Ma dall'altro, ritardando anche di molti mesi il pagamento delle retribuzioni degli aventi diritto, scontentano il personale.

Il quale, per ottenere ciò che gli spetta, può rivolgersi al pretore del lavoro. È evidente che in tutte le sedi ed i gradi di giudizio sarà riconosciuto il suo buon diritto ad essere retribuito senza ritardo per la prestazione lavorativa affidatagli dall'amministrazione scolastica. Ma sarà ciascun ufficio scolastico regionale a rispondere, attingendo ai fondi destinati alle «cause perse», nelle more delle specifiche assegnazioni ministeriali. Tocca ai direttori regionali, direttamente o tramite delegato, infatti, rappresentare le scuole chiamate in giudizio. Nè in un secondo tempo si potrà imputare ai dirigenti scolastici di avere procurato un danno all'erario, per avere eseguito una precisa disposizione normativa. Nel caso della Sardegna, poi, lo stesso direttore regionale, esprimendo l'opinione che i dirigenti scolastici devono responsabilmente applicare le norme in materia di sostituzione del personale, offre loro una solida copertura contro l'ipotesi di danno all'erario, che qualche revisore dei conti potrebbe sempre avanzare.

In un unico caso i dirigenti scolastici sono responsabili di danno all'erario, ed è quando assumono supplenti o attribuiscono compensi, nonostante abbiano a disposizione personale libero da impegni, com'è il caso delle presenze nella scuola elementare delle quali non sia stato programmato l'impiego in attività didattiche. In tali casi, il dirigente scolastico deve utilizzare i docenti compresenti per sostituire i colleghi assenti fino ad un massimo di cinque giorni (art. 28, quinto comma del contratto scuola in vigore).